



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 40

Data di pubblicazione: 03 settembre 2015

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Regolamenti e decreti

Decreti

Assessorato Difesa dell'ambiente

Decreto

n. 15798/24 del 16 luglio 2015

Approvazione del Piano di gestione del SIC "ITB01007 Capo Testa".

L'Assessore

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali";

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. Direttiva "Uccelli") concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha come obiettivo l'individuazione di azioni atte alla conservazione e alla salvaguardia degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,(c.d. Direttiva "Habitat") che come ha come obiettivo la tutela della biodiversità e prevede la creazione della Rete Natura 2000;

VISTO il Decreto del Ministero Ambiente 17 Ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i;

VISTA la Legge nazionale 157/1992, come integrata dalla legge 221/2002 (che recepisce la Direttiva Uccelli);

VISTO il D.P.R. 357/1997 e successivo D.P.R. 120/2003, di recepimento della Direttiva Habitat, che detta disposizioni anche per le ZPS (definite dalla Direttiva Uccelli);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione 2015/74 del 3 dicembre 2014, che adotta un ottavo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, di diretta applicazione ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 2 Aprile 2014;

VISTO l'elenco delle ZPS istituite, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 8 Agosto 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 2007/2013) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009;

VISTA la misura 323, azione 1, Sottoazione 1, "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000" del PSR 2007/2013, che dispone finanziamenti a favore degli enti pubblici per la stesura e l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale) ricadenti nei territori rurali della Sardegna e i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 dell'11 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.13/2 del 15 marzo 2011 che, per ragioni di competenza e opportunità, dà mandato all'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 di affidare alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente l'attuazione della misura 323, azione 1, sottoazione 1;

VISTA la determinazione n. 21332/862 del 21/09/2011 di approvazione dell'invito a presentare proposte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, misura 323, azione 1, sottoazione 1 "Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione delle Aree Natura 2000";

VISTA la Determinazione prot. n. 13880 rep. n. 287 del 11.06.2012 di approvazione della graduatoria delle domande pervenute sulla Misura a regia regionale 323, azione 1, sottoazione 1 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000";

VISTA la delibera di giunta regionale n. 37/18 del 12.9.2013 di approvazione dell' Allegato 1 "Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione siti della Rete Natura 2000" e dell'Allegato 2 "Format Piano di gestione" alla succitata delibera, con la quale tra l'altro la Giunta regionale dà mandato all'Assessore della Difesa dell'Ambiente per l'approvazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 predisposti in occasione del citato invito;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONSIDERATO che la domanda del Comune di Santa Teresa Gallura per l'aggiornamento del Piano di gestione del SIC ITB010007 "Capo Testa" è stata ritenuta ammissibile e finanziabile;

CONSIDERATO che l'aggiornamento del Piano di gestione del SIC ITB010007 "Capo Testa" ha completato l'iter previsto dall'invito ed è stato valutato positivamente sotto il profilo tecnico scientifico dal competente Servizio di questo Assessorato;

CONSIDERATO che il Piano è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che si è conclusa con l'esclusione del Piano dalla VAS con le prescrizioni di cui alla Determinazione del Servizio SAVI n. 737 del 17.07.2013.

CONSIDERATO che il Piano è stato sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi ai sensi dell'art.5 DPR 357/97 e s.m.i. che si è conclusa con giudizio positivo di valutazione di incidenza, con le prescrizioni e indicazioni di cui alla Determinazione del Servizio SAVI n. 296 del 13 maggio 2015, allegate al presente Decreto.

Decreta

ART.1 E' approvato il Piano di gestione del SIC ITB010007 "Capo Testa" con le prescrizioni in allegato, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il Piano di gestione è depositato in atti presso il Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Spano



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO AL DECRETO N.15798/24 DEL 16.07.2015

Prescrizioni Piano di gestione del SIC ITB010007 "Capo Testa"

- 1) Non essendo ancora stato definito il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), allegato obbligatorio al Piano Urbanistico Comunale, non è possibile verificare la coerenza del PUL con le previsioni del Piano di Gestione, ad esempio per quanto concerne la previsione del parcheggio per le auto e le concessioni demaniali. L'amministrazione comunale di Santa Teresa, in fase di redazione del PUL, dovrà tener conto di quanto prevede il Piano di Gestione.
- 2) Allo stesso modo, nell'ambito dell'adeguamento del PUC al PPR, dovrà essere tenuto conto dei fattori di pressione individuati dal Piano di gestione, al fine di limitare, in particolare, la fruizione turistica nelle aree più sensibili.
- 3) Gli obiettivi dal n. 10 al n. 13 dovranno essere aggiornati nella parte relativa al "risultato atteso", in cui si fa prevalentemente riferimento alla realizzazione delle azioni ("*Controllo del disturbo a carico della specie*"; "*Realizzazione degli interventi*"), piuttosto che agli effetti sullo status di conservazione complessivo a livello di habitat e specie e/o all'impatto sulla sfera socio-economica e territoriale (si suggerisce di prendere come riferimento gli indicatori già individuati nella parte relativa alla "Caratterizzazione biotica" o gli indicatori ecologici e socio-economici proposti nel Piano di monitoraggio).
- 4) Dovrà essere inserito, così come richiesto dalle Linee guida e dal format, il paragrafo n. 12, "Ipotesi di piano pluriennale delle attività", da sviluppare attraverso la realizzazione di una tabella di sintesi che metta a sistema le informazioni inserite nelle schede azione sulle priorità, tempi di realizzazione e possibili fonti di finanziamento;
- 5) Per quanto concerne gli interventi:
 - L'intervento IA15, *Razionalizzazione della sentieristica esistente all'interno del SIC*, dovrà tener conto del fatto che, in relazione alla frammentazione degli habitat individuata come fattore di pressione, non potranno essere aperti nuovi sentieri ma, eventualmente, solo riorganizzare alcuni di quelli esistenti: si rimanda alle valutazioni sull'incidenza dell'intervento da condursi su un livello progettuale di maggiore dettaglio.
 - L'intervento IA02, *Creazione di aree parcheggio per i percorsi natura di la Cuntessa*, già presente nel precedente Piano di Gestione, è localizzato fuori dal perimetro del SIC, in posizione limitrofa: pertanto, nel caso in cui l'ubicazione rimanga la stessa, non è previsto che venga assoggettato a Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97. Nella progettazione di tale intervento, però, dovranno essere opportunamente valutate le implicazioni in termini di carico antropico sul SIC.
 - Gli interventi IA11 *Organizzazione di percorsi trekking*, IA12 *Percorsi subacquei spiaggia sottomarina-piattaforma interna* e IA13 *Programmi sportivi a richiamo nazionale da ubicare nell'area SIC- campionato mondiale di apnea*, al fine di valutarne la coerenza con le indicazioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO AL DECRETO N. 16-2015

del Piano di gestione necessitano di ulteriori approfondimenti di progetto e di una preventiva valutazione ai sensi del DPR 357/97.

- L'intervento IA14, *Razionalizzazione del sistema di ormeggi presenti nella baia di Santa Reparata secondo modalità compatibili con gli ecosistemi presenti*, oltre alle misure limitative indicate, dovrà tener conto anche del numero massimo di 15-16 gavitelli, del divieto assoluto di ancoraggio nei campi ormeggio, del divieto di ancoraggio per unità di diporto superiori ai 24 m. come da specifica prescrizione riportata nel Decreto di approvazione n.16/2008 del precedente PdG.
- L'intervento IA16, *Realizzazione di un piano per la gestione dell'attività dell'arrampicata nel SIC*. L'intervento proposto di fatto non risulta strutturato come Piano ma rimanda a successivi esiti di consultazioni con vari soggetti interessati sia pubblici che privati anche in conseguenza delle numerose osservazioni pervenute in relazione al tema specifico dell'arrampicata sportiva. Pertanto l'intervento IA16, e il Regolamento RE02 *Definizione di misure regolamentari relative alla conduzione della pratica dell'arrampicata sportiva* sono sospesi fino a quando non ne saranno definiti i contenuti e saranno possibili le valutazioni dell'incidenza su habitat e specie nelle opportune sedi.
- L'intervento IA22 *Studio di fattibilità per l'integrazione del sistema viario di accessibilità al sito con la realizzazione di un tracciato ad anello*, è descritto come intervento immateriale. Qualora dallo stesso scaturiscano interventi infrastrutturali, gli stessi dovranno essere opportunamente valutati su un adeguato livello di progettazione.

Prescrizioni e indicazioni di cui alla Determinazione del Servizio SAVI n. 296 del 15 maggio 2015 relative alla procedura di valutazione di incidenza (art.5 DPR 357/97 e s.m. e i).

- Gli interventi IA05, IA07, IA08, IA9; IA11, IA12, IA13, IA16, IA24 necessitano, in fase di attuazione, della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza.
- Gli interventi IA14, IA15 e IA22, proposti come interventi immateriali, qualora prevedano azioni materiali dovranno essere preventivamente sottoposti alla verifica di assoggettabilità alle procedure di valutazione di incidenza.
- L'intervento IA16, Realizzazione di un piano di gestione dell'arrampicata sportiva, si riconnette all'intervento di Regolamentazione RE02 per verificare le eventuali potenzialità di valorizzazione dell'area sotto il punto di vista dello svolgimento della pratica dell'arrampicata. In considerazione dei possibili impatti che l'attuazione dell'intervento può ingenerare su habitat e specie, è necessario che essi siano sottoposti alla procedura ex art.5 del DPR 357/97 e s.m.i. Sia la programmazione che la successiva realizzazione degli interventi di arrampicata ed anche la fase di esercizio dovranno tenere conto delle Determinazioni dell'Assessorato dell'Ambiente n° 57/2030 del 27 gennaio 2012 e n°1372/30335 del 27 dicembre 2012 concluse con esito negativo.

2/3



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO AL DECRETO N. 16-2015

- L'intervento IA14 "Razionalizzazione del sistema di ormeggi nella baia di Santa Reparata" oltre ad essere realizzato con gli accorgimenti individuati nella scheda d'intervento:

- la scelta della tipologia di ancoraggio deve essere supportata da un'analisi del fondale e delle esigenze di tutela atte a definire il carico massimo sostenibile,

- il numero degli ormeggi dovrà essere definito in base al numero e alla tipologia di unità da diporto calcolati in funzione della capacità dell'area stessa di sostenerne la presenza senza che si verifichino fenomeni di degrado;

- il fronte del campo boe e dell'intervento nel suo complesso dovrà occupare un massimo di 1/5 dello specchio d'acqua visibile dalla spiaggia;

- il sistema di ancoraggio dovrà garantire il minimo ingombro e dovrà essere costituito da sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, assicurando il minore impatto ambientale in funzione della tipologia del fondale stesso;

- i campi ormeggio dovranno essere opportunamente segnalati, secondo quanto previsto dal codice della navigazione ed attenersi alle direttive emanate in materia da parte degli uffici competenti.

Le procedure di installazione devono garantire il ricorso a sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, assicurando il minore impatto ambientale generale in funzione delle caratteristiche fisiche e biologiche del sito prescelto.

dovrà essere comunque realizzato in conformità alla prescrizione specifica allegata al Decreto di approvazione N. 16 del 28 febbraio 2008 che si riporta di seguito:

"il piano di gestione dovrà prevedere il divieto assoluto di ancoraggio negli specchi d'acqua relativi ai campi ormeggio, nonché il divieto di ancoraggio per unità di diporto superiori ai 24 m. Il numero di campi ormeggio dovrà essere adeguato per un numero massimo di 15-16 gavitelli per unità da diporto lunghe al massimo 24 metri.

- I Regolamenti RE01 ed RE02 prevedono la gestione di attività che hanno diverse interferenze col sistema ambientale. Una volta definiti nei contenuti e nelle modalità di gestione delle stesse attività, dovranno essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità alle procedure di VINCA. Nello specifico, il Regolamento RE02, come già anticipato sopra in riferimento all'intervento IA16 "Piano di gestione delle vie di arrampicata", dovrà tenere conto delle Determinazioni dell'Assessorato dell'Ambiente n° 57/2030 del 27 gennaio 2012 e n°1372/30335 del 27 dicembre 2012 concluse con esito negativo.